Considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, il Consiglio ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio e che, concedendo un contingente tariffario, è necessario in particolare evitare il rischio di trasferimenti di attività a svantaggio di altri Stati membri ; che, in particolare, è opportuno tener conto per ciascun prodotto del grado di ravvicinamento al dazio della tariffa doganale comune, nonché del grado di riduzione dei dazi doganali tra gli Stati membri ; che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

Considerando che, tenendo conto di quanto precede nonché della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione di questa materia di base nella Comunità, si può ritenere opportuna la concessione di un contingente tariffario per il pentossido di vanadio della voce ex 28.28 H I di 100 tonnellate al dazio del 2,5 % ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni da paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopradescritta implica che questi possano essere concessi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, solo per la copertura dei fabbisogni propri delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti « nello stato » in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È concesso alla Repubblica italiana un contingente tariffario, al dazio del 2,5 %, per le sue importazioni in provenienza da paesi terzi e per l'utilizzazione, sul suo territorio, di pentossido di vanadio della voce ex 28.28 H I della tariffa doganale comune, destinato alla fabbricazione di ferro-vanadio, nei limiti di un quantitativo di 100 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di detto contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri e accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º luglio 1966 al 30 giugno 1967.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica francese per il pentossido di vanadio destinato alla fabbricazione di ferro-vanadio della voce ex 28.28 H I

(66/642/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Viste le lettere del 13 maggio 1966 e del 12 luglio 1966 con le quali la Repubblica francese ha chiesto, per il periodo compreso fra il 1º luglio 1966 ed il 30 giugno 1967, la concessione di un contingente tariffario di 500 tonnellate a dazio nullo per il pentossido di vanadio della voce ex 28.28 H I della tariffa doganale comune, destinato alla fabbricazione di ferro-vanadio, voce compresa nell'elenco D allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che anteriormente al 1º gennaio 1961 il pentossido di vanadio destinato alla fabbricazione di ferro-vanadio era importato dalla Repubblica francese in esenzione da dazio ; che il dazio convenzionale previsto dalla tariffa doganale comune è del 7 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (stima)
Consumo	1.117	1.141	749	317	495	760	900
Produzione	100	100	90	95	90	150	150
Importazioni :							
— da paesi terzi	907	1.011	536	176	240	394,4	
— dagli altri Stati membri	115	30	126	46	165	215,6	270
Esportazioni totali di pentossido di vanadio	trascurabili						
Esportazioni di ferro-vanadio :							
— verso i paesi terzi	218	35	12	—	44	54	
— verso gli altri Stati membri	123	133	57	10	43	143	

Considerando che la produzione di pentossido di vanadio della Repubblica francese copre soltanto il 15 % circa del suo fabbisogno e che la produzione degli altri Stati membri non è sufficiente per il suo approvvigionamento ;

Considerando che, dai dati statistici relativi agli anni precedenti, risulta che le importazioni di tale prodotto nella Repubblica francese in provenienza dai paesi terzi costituivano almeno il 60 % delle importazioni totali del prodotto medesimo ; che, tenuto conto dell'insufficiente produzione nazionale l'approvvigionamento della Francia in tale prodotto dipende pertanto tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti da paesi terzi ;

Considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dell'articolo 25 del Trattato, che deve essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti di cui trattasi dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ; che, per quanto riguarda particolarmente lo Stato membro richiedente, gli inconvenienti cui occorre rimediare devono essere valutati non sulla base dell'aumento dei suoi dazi doganali, bensì in funzione delle conseguenze di tale aumento ;

Considerando che la domanda della Repubblica francese riguarda il pentossido di vanadio destinato alla produzione di ferro-vanadio, produzione che ha assunto uno sviluppo notevole ; che, inoltre, se è vero che nella Comunità non esiste una produzione di pentossido di vanadio sufficiente per coprire il fabbisogno della Repubblica francese, tale produzione è nondimeno in grado di soddisfare in una certa misura i fabbisogni di tale Stato membro ;

Considerando che, dalla situazione sopra descritta, risulta che lo Stato membro richiedente incontra alcuni inconvenienti per il pentossido di vanadio, sebbene poco rilevanti ; che, tenuto conto tuttavia della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per questa materia di base, tali inconvenienti sembrano tali da giustificare una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che la stima fatta dalla Repubblica francese di un consumo di pentossido di vanadio pari, nel 1966 e nel 1967, a 900 tonnellate, appare fondata in quanto tale cifra non rappresenta che una progressione inferiore a quella già registrata nel 1964 e nel 1965 ; che lo Stato membro richiedente non prevede un aumento della propria produzione che ammonta a 150 tonnellate dal 1965 ; che la produzione negli altri Stati membri, che sembra destinata ad aumentare, dovrebbe essere in grado, nel 1966 e 1967, di fornire allo Stato membro richiedente quantità maggiori che nel 1965 ma che, nondimeno, non sembra possibile che le importazioni provenienti dagli altri Stati membri superino un livello di 270 tonnellate, livello che corrisponde, d'altronde, alla valutazione fatta dalla Repubbli-

ca federale di Germania, praticamente unico Stato membro esportatore del prodotto di cui trattasi ; che, pertanto, un volume contingentario di 480 tonnellate sembra adeguato per coprire il fabbisogno di importazioni in provenienza da paesi terzi ;

Considerando che, per quanto riguarda il ferro-vanadio, la cui materia prima è il pentossido di vanadio, dai dati figuranti nella surriportata tabella risulta che nel 1961 e nel 1962, anni per i quali alla Repubblica francese sono stati concessi per il pentossido di vanadio contingenti tariffari nella misura rispettivamente di 560 e di 500 tonnellate, i contingenti tariffari stessi non hanno avuto, in media, l'effetto di aumentare le esportazioni francesi di ferro-vanadio verso la Comunità ; che nel 1965, anno in cui non è stato concesso alcun contingente tariffario, il livello delle esportazioni francesi di ferro-vanadio verso la Comunità è stato superiore a quello degli anni 1961 e 1962 ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, il Consiglio ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio ; che, concedendo un contingente tariffario, è necessario in particolare evitare il rischio di trasferimenti di attività a svantaggio di altri Stati membri ; che, in particolare, è opportuno tener conto per ciascun prodotto del grado di ravvicinamento al dazio della tariffa doganale comune, nonché del grado di riduzione dei dazi doganali tra gli Stati membri ; che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

Considerando che, tenendo conto di quanto precede nonché della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione di queste materie di base nella Comunità, si può ritenere opportuna la concessione, per il pentossido di vanadio della voce ex 28.28 H I, di un contingente tariffario di 480 tonnellate al dazio del 2,5 % ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni da paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopradescritta implica che questi possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per la copertura dei fabbisogni propri delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione « nello stato » in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concesso alla Repubblica francese un contingente tariffario al dazio del 2,5 % per le importazioni da paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, del pentossido di vanadio di cui alla voce ex 28.28 H I della tariffa doganale comune, destinato alla fabbricazione di ferro-vanadio, nei limiti di un quantitativo di 480 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di detto contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS